



REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999, n. 10)

Parere n. 526 del 03/06/2015

Oggetto: Bastian Beton S.p.A. (con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230).
Progetto per l'ampliamento e variante al piano di ripristino ambientale di una cava di ghiaia nel Comune di Villafranca di Verona (VR) denominata "Quaderni".
Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR) - **Comune di interessato:** Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura di V.I.A. ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/99.

PREMESSA

In data 02/02/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 24 della L.R. n. 10/1999, acquisita con protocollo regionale n. 56269.

Nella seduta della Commissione regionale V.I.A. del giorno 28/01/2015, è stato espresso parere interlocutorio non favorevole (n. 502) al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame.

Con nota n. 95341 in data 04/03/2015, gli Uffici del Settore Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso alla Bastian Beton S.p.A., formale comunicazione in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., circa i motivi che ostavano all'accoglimento della domanda, di seguito riportati:

- la Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione) ma, di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.
Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.
Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza.
- Mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:
 - i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
 - i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima.
- Si sottolinea, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982 per le nuove cave, e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona.

Mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e ambientalmente non compatibile.

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.



La Bastian Beton S.p.A. non ha provveduto a depositare, né entro i termini, né fuori i termini riportati nella nota n. 95341 in data 04/03/2015, le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 e succ. mod. ed integr.

1. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Gli Uffici dell'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale hanno trasmesso al proponente, con nota prot. n. 95341 in data 04/03/2015, regolare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 10bis della Legge n. 241/1990.

La Bastian Beton S.p.A. non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis e non ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito.

Conseguentemente si conferma il parere non favorevole al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale n. 372 in data 12/09/2012.

Tutto ciò premesso, la Commissione regionale V.I.A. presenti tutti i suoi componenti (assenti il Dott. Livio Baracco, Componente esperto della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime all'unanimità dei presenti

parere definitivo non favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, in quanto la Bastian Beton S.p.A., con sede legale in Via Borgo Milano, 15 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – C.F./P.IVA e Reg. Imp. VR 00720270230, per le seguenti motivazioni:

1. la Ditta (con nota in data 20/10/2014, acquisita al prot. n. 461011 in data 03/11/2014) ha dimostrato di non avere la disponibilità del mappale n. 56 del foglio n. 63 del Comune di Villafranca di Verona (VR). Infatti nonostante le proposte di acquisto del mappale n. 56 la proprietà del medesimo non ha aderito. Non trattasi quindi di mera presentazione formale dei titoli di disponibilità del giacimento richiesto in coltivazione (prima del ritiro dell'autorizzazione), ma di concreta ed evidente mancanza di una parte sostanziale dei medesimi.
Il titolo di disponibilità del giacimento costituisce fondamento dell'istanza ai sensi delle vigenti norme minerarie (R.D. 29/07/1927, n. 1443 e L.R. n. 44/1982) essendo il materiale di cava posto nella disponibilità del proprietario del suolo.
Il mappale n. 56, infatti, non identifica una superficie marginale del progetto di ampliamento ma una superficie che sostanzialmente sostiene e motiva minerariamente l'intera istanza;
2. mancando la disponibilità del mappale n. 56 il progetto di ampliamento in esame non risulta autorizzabile in quanto:
 - i mappali n. 52 e 54 (in disponibilità) risultano non collegati/disgiunti dalla superficie di cava autorizzata;
 - i mappali n. 52 e 54 costituiscono un corpo autonomo e separato dalla cava e quindi non possono ritenersi ampliamento della medesima;
3. si sottolinea, inoltre, che i mappali n. 52 e 54 esprimono una superficie di scavo totale inferiore a quella minima stabilita (mq 50.000) dalla L.R. n. 44/1982 per le nuove cave, e che la realizzazione dell'ampliamento richiesto, in assenza del mappale n. 56 produrrebbe due crateri disgiunti con impatti incompatibili con le statuizioni del PAQE e ambientalmente stanti i valori espressi dal più ampio contesto di zona;
4. mancando i titoli minerari sul giacimento, posto sul mappale n. 56, l'intero dimensionamento del progetto presentato risulta non coerente con le superfici concretamente coltivabili e ambientalmente non compatibili;
5. la Bastian Beton S.p.A. non ha provveduto a depositare le proprie osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., né entro i termini stabiliti con la nota in data 04/03/2014 - protocollo regionale n. 95341 (trenta giorni), né successivamente.

Quanto precedentemente evidenziato risulta prevalente e assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.



Sulla base di quanto sopra, non avendo il progetto acquisito parere favorevole di compatibilità ambientale, non risulta possibile procedere all'autorizzazione dell'intervento.

Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Valutazione Impatto Ambientale
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice-Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia

